

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE V CIVILE**

**composto dai signori Magistrati:  
Maria Cristina CANZIANI Presidente  
Pietro CACCIALANZA Consigliere  
Maria Grazia DOMANICO Consigliere rel. est.  
ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 20.9.2017, promossa con ricorso depositato il 22.1.2016 da:**

**BERLUSCONI Silvio, nato a Milano il 29.9.1936, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli e dall'Avv. Valeria De Vellis, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano via Principe Amedeo**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**BARTOLINI Miriam, nata a Bologna il 19.7.1956, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Morelli e dall'avv. Maria Serena Ciccarese presso il cui studio in Milano via Fontana 11 è elettivamente domiciliata**

**APPELLATA**

**Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano**

**OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1842 del 22-23.6.2015 del Tribunale di Monza in materia di scioglimento del matrimonio**

**CONCLUSIONI**

**L'INTERVENUTO P.G.:**

**Si è rimesso alla decisione della Corte**

**PARTE APPELLANTE:**

**In totale riforma della sentenza impugnata:**

- a) respingere la domanda avversa di riconoscimento di assegno divorzile stante l'assenza dei presupposti di legge;**
- b) condannare la signora Miriam Bartolini a rifondere al coniuge Silvio Berlusconi le spese di entrambi i gradi di giudizio, dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e delle relative.**

**In parziale riforma della sentenza impugnata:**

  - a) ridurre la somma dovuta a titolo di mantenimento dal dottor Silvio Berlusconi alla signora Miriam Bartolini, nella diversa e inferiore somma mensile che risulterà equa e/o di giustizia**
  - b) condannare la signora Miriam Bartolini a rifondere al coniuge Silvio Berlusconi le spese di entrambi i gradi di giudizio, dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e delle relative.**

**In via istruttoria:**

**rigettata ogni contraria istanza avversaria, ammettere solo occorrendo e senza inversione alcuna**

dell'onere probatorio, le istanze istruttorie articolate nel corso del giudizio di prime cure e che si ritrascrivono:

- a) ammettere prova per interrogatorio formale della signora Miriam Bartolini sui seguenti capitoli di prova da intendersi di seguito redatti con premessa "vero che":
1. i titoli e/o prodotti finanziari da lei posseduti sono stati acquistati grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  2. l'immobile sito in Milano via P. di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 11 che si rammostra è stato acquisito grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  3. l'immobile denominato "Palazzo Borromini" sito in M. 2, di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 12 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  4. l'immobile denominato "Palazzo Canova" sito in M. 2 di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 13 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  5. l'immobile sito in Bologna via M. n. 4/3 di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 14 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  6. l'immobile sito in Porto Rotondo, nel complesso residenziale Il P. di Porto Rotondo, di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 15 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  7. l'immobile sito a Londra Kensinton - Chelsea di proprietà della società Il P. s.r.l. di cui al documento 16 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  8. l'immobile sito in New York di proprietà della società O. R. C., integralmente partecipata da Il P. s.r.l. di cui al documento 17 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi;
  9. la villa in Svizzera a S. di formale proprietà di sua madre sig.ra F. B. di cui al documento 18 che si rammostra è stato acquistato grazie alle somme messe a sua disposizione da parte del dottor Berlusconi.
- b) Disporre consulenza tecnica estimativa al fine di quantificare:
- ? il valore del compendio immobiliare di proprietà - diretta o indiretta - della società il P. s.r.l., nonché il valore della Villa di S. di formale proprietà della signora F. B.
  - ? il valore del patrimonio mobiliare della signora B., comprensivo di liquidità e/o titoli e/o prodotti finanziari che eventualmente risulteranno a seguito dell'adozione degli ordini di esibizione;
  - ? il valore dei gioielli della signora B. di cui al documento avversario n. 5.
- c) Disporre ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti della signora B. e/o nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. Filiale n. \_\_\_ di Milano, via M., relativamente alle movimentazioni effettuate, a partire da ottobre 2010 fino alla data di assunzione del predetto ordine, sul conto corrente contraddistinto dal seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_ ;
- d) Disporre ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti della signora Bartolini e/o nei confronti di Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. sede di Milano, relativamente alle movimentazioni effettuate, a , a partire da ottobre 2010 fino alla data di assunzione del predetto ordine, sul conto corrente contraddistinto dal seguente codice IBAN: \_\_\_\_\_ ;
- e) Successivamente, in caso di trasferimento delle somme presso altri conti correnti, disporre ordine di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ. nei confronti della signora Bartolini e/o nei confronti dell'istituto con il quale è intrattenuto il relativo rapporto di conto corrente, relativamente alle movimentazioni effettuate, a partire da ottobre 2010 fino alla data di assunzione del predetto ordine;
- f) Disporre successivi ordini di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti della signora Bartolini e/o nei confronti dell'istituto/i con il/i quale/i è intrattenuto/i il/i rapporto/i di conto corrente, relativamente alle movimentazioni effettuate, a partire da ottobre 2010 fino alla data di assunzione del predetto ordine;
- g) Conseguentemente, ove ritenute opportune/necessarie, disporre consulenza tecnica contabile al fine

di determinare:

- ? l'importo complessivo mensile medio delle spese sostenute dalla signora Bartolini – nel periodo da ottobre 2010 fino alla data finale degli estratti conti esibiti in virtù degli ordini di cui sopra – riconducibili alla soddisfazione delle proprie esigenze di vita personale, fisica, culturale e di relazione;
- ? alternativamente o congiuntamente, l'ammontare complessivo delle somme destinate alla signora Bartolini ad investimenti, alla propria attività imprenditoriale (in qualità di socio di Il P. S.r.l) ovvero ad atti di liberalità (per tali intendendosi eventuali disposizioni in favore di soggetti terzi in assenza di causale e/o documentata controprestazione).

#### PARTE APPELLATA:

Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis:

1) Respingere l'appello ex adverso proposto;

2) Accogliere l'appello incidentale principale avanzato e pertanto riformare la sentenza n. 1842 emessa dal tribunale di Monza in data 23 giugno 2015 statuendo in favore della signora Bartolini un assegno divorzile dell'importo di euro 3.600.000,00 o, in via subordinata, della diversa somma (comunque superiore a euro 1.400.000,00) che la Corte d'Appello dovesse ritenere corretta e ciò anche nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistente nel caso in esame il presupposto per una riduzione del tenore di vita, in applicazione dei parametri di cui all'art. 5 L. 898/70. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello non ritenesse di riformare la misura dell'assegno statuita dal Tribunale di Monza, accogliere appello incidentale per l'ulteriore motivo dedotto e pertanto riformare la sentenza impugnata fissando la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio e, per l'effetto, confermare dalla data della notifica del ricorso alla data della sentenza l'assegno fissato in sede di separazione.

In via istruttoria, ogni avversaria istanza rigettata e senza inversione dell'onere della prova, solo per scrupolo difensivo, si ripropongono le istanze istruttorie dedotte in primo grado e di seguito trascritte:

- a) Ordinare al dott. Silvio Berlusconi la produzione in giudizio di ogni documentazione relativa ai suoi redditi e al suo patrimonio, ovunque custodito, ex art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987.
- b) Ordinare ex art. 118 c.p.c. al dott. Silvio Berlusconi di consentire l'ispezione di Villa Belvedere sita in M. (MB) via T. 55, in particolare di tutte le parti interne ed esterne che la compongono, nonché di tutti gli edifici pertinenziali (piscina, palestra, biblioteca etc.), ivi compreso il relativo parco secolare.
- c) Ordinare ex art. 118 c.p.c. al dott. Silvio Berlusconi di consentire l'ispezione di Villa Certosa, sita in Porto Rotondo – Olbia (OT), in particolare di tutte le parti interne ed esterne che la compongono, nonché di tutti gli edifici e gli accessori pertinenziali (piscine, lago artificiale, parco termale, grotta, vulcano artificiale, giostre, serre, etc.) ivi compresa l'area circostante destinata a parco privato.
- d) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società Immobiliare I. s.p.a., con sede in S. (MI), Milano 2, Resid. P., l'esibizione in giudizio di copia di tutti i documenti contabili relativi ai costi, nessuno escluso, riferiti a Villa Belvedere di M. e a Villa Certosa di Porto Rotondo – Olbia quantomeno con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008, in particolare:
- contratti di lavoro, fatture relative alle utenze e a ogni genere di merce, fornita e consegnata alla villa (prodotti necessari alla gestione della casa, del parco, della piscina etc.), contratti di appalto, contratti di manutenzione, sempre riferiti sia alla casa che al parco, fatture relative alla periodica manutenzione degli arredi (es. lavaggio degli imbottiti, delle tende, della tappezzeria), fatture per la fornitura di combustibili, contratti di acquisto e manutenzione e di fornitura dei combustibili relativi agli autoveicoli etc.
- e) Ordinare ex art. 210 c.p.c.: alla società Consorzio servizi di Vigilanza con sede in Milano via P.; alla I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia con sede a Milano via s. 26; alla LV Service, con sede in Comabbio (VA) via r. 123, l'esibizione in giudizio di copia di tutti i contratti stipulati con il dott. Silvio Berlusconi, con la immobiliare I. s.p.a. o con altra società, relativi ai servizi in ambito di sicurezza e vigilanza svolti presso la residenza denominata Villa Belvedere, sita in M., via T. e in favore della signora Miriam Bartolini durante i suoi spostamenti e viaggi, con riferimento, quantomeno, agli anni 2006, 2007 e 2008.
- f) Ordinare ex art. 210 c.p.c. al dott. Silvio Berlusconi, residente in Roma via del B. l'esibizione in

giudizio di copia della documentazione tutta riguardante i costi dallo stesso sopportati, quantomeno con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008, in particolare, copia dei CUD riguardanti il personale operante a Villa Belvedere alle sue dirette dipendenze e dei documenti relativi alle forniture alle quali egli provvedeva per la casa, per la sicurezza e per ogni altra esigenza personale della coniuge.

g) Ordinare ex art. 2010 c.p.c. ai singoli lavoratori l'esibizione in giudizio di copia del CUD relativo alla loro attività lavorativa presso Villa Belvedere di Macherio, quantomeno con riferimento alle retribuzioni riferite agli anni 2008, 2007 e 2006; in particolare l'ordine dovrà essere rivolto ai soggetti di seguito indicati: P. G. S., residente in Brugherio (MB) via V.; E. R., residente in Arcore (MB) via L.; R. R., residente in Arcore (MB) via G.; M. B., residente in Mapello (BG), via M.; P. P., residente in Ornago (MB) via V.; P. T., residente in V., A. D. P., residente in Arcore (MB) via S.; E. R., residente in Ornago (MB) via P.; G. P., residente in Sovico (MB) via V.

h) Valutare l'utilità per il giudice di disporre CTU contabile da svolgersi a cura di uno o più esperti in materia, per la ricostruzione e la corretta imputazione dei costi relativi alla dimora principale, costituita da Villa Belvedere, e alla dimora secondaria maggiormente frequentata dalla resistente in costanza di matrimonio, costituita da Villa Certosa.

i) Ordinare ex art. 210 c.p.c. al dott. Silvio Berlusconi residente in Roma via Del P. l'esibizione in giudizio di copia dei documenti, relativi agli ultimi dieci anni, attestanti tutte le sue posizioni economico/patrimoniali presso i seguenti istituti bancari: Banca Popolare di Sondrio soc.coop.p.a., Banca Arner (Italia) s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a., UniCredit s.p.a., Banca Mediolanum s.p.a. e presso ogni diverso Ente nel quale siano collocate;

l) Ordinare ex art. 210 c.p.c.

- alla Banca Popolare di Sondrio soc.coop.p.a. con sede legale in Sondrio, p.za Garibaldi, 16;
- alla Banca Arner (Italia s.p.a.) con sede legale in Milano c.so Venezia 54;
- a Intesa San Paolo s.p.a. con sede legale in Torino p.za San Carlo 156 e sede secondaria in Milano via Monte di Pietà 8;
- alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede legale in Siena, p.za Salimbeni 3;
- a UniCredit s.p.a. con sede legale in Roma via Alessandro Specchi 16
- alla Banca Mediolanum s.p.a. con sede legale in Basiglio, Milano 3 (MI) via Francesco Sforza Palazzo Meucci;

l'esibizione in giudizio di copia dei documenti, riferiti quantomeno agli ultimi dieci anni, attestanti tutte le posizioni economico/patrimoniali esistenti presso ciascuno degli Istituti di credito sopra indicati, facenti capo direttamente o indirettamente a Silvio Berlusconi.

m) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che, durante il matrimonio, la signora Bartolini ha regolarmente frequentato, per almeno cinque settimane all'anno, Villa Certosa di Porto Rotondo.
- 2) Vero che la signora Miriam Bartolini mi ha incaricato di svolgere delle ricerche nel territorio della Brianza per il reperimento di una Villa di pregio analoga a Villa Belvedere di Macherio, eventualmente di dimensioni inferiori;
- 3) Vero che le ville di cui al capitolo precedente presenti nel mercato delle locazioni sono risultate disponibili solo per locazioni temporanee (matrimoni e congressi);
- 4) Vero che le ville di cui al capitolo precedente si trovano in condizioni tali da richiedere opere per il loro recupero;
- 5) Vero che ho reperito solo ville in vendita, da ristrutturare e, seppure di dimensioni inferiori a Villa Belvedere, a prezzi nell'ordine delle decine di milioni di euro;
- 6) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, hanno sempre prestato servizio domestico presso Villa Belvedere di M. almeno una dozzina di persone, da ultimo i sig.ri: P. T., A. D. P., A. Z., G. P., E. R., L. B., P. G. S., M. B. P. P., E. R., R. R., G. F. e P. B.;
- 7) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, i costi relativi alla gestione, al personale, alla vigilanza e alla sicurezza di Villa Belvedere di Macherio e di Villa Certosa di Porto Rotondo, sono sempre stati sostenuti in parte dal dott. Berlusconi personalmente e in parte attraverso la società Immobiliare I. s.p.a. o altre società allo stesso riconducibili;
- 8) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, per la conservazione e il restauro di Villa

- Belvedere di M. e delle opere d'arte e degli arredi in essa contenuti, sono stati impiegati anche il prof. A., il sig. L., il sig. C., il sig. C., il sig. C., il sig. D., il sig. B., il sig. Z. e i sigg.ri G. e C.;
- 9) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini è stata svolta attività di manutenzione e conservazione della Villa Belvedere, del parco, compreso impianto irriguo, statue, vasche, fontane, della piscina coperta, della palestra e dei macchinari in essa contenuti, degli automezzi, anche di quelli elettrici usati per gli spostamenti nella proprietà;
- 10) Vero che durante il matrimonio la signora Bartolini ha sempre praticato anche nella palestra attrezzata pertinenziale a Villa Belvedere di M., attività sportive seguita da personal trainer e istruttori;
- 11) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la parte dei servizi relativi alla vigilanza e alla sicurezza di Villa Belvedere di M. e alla sicurezza della signora Miriam Bartolini nei suoi spostamenti e viaggi veniva svolta dal Consorzio Servizi di Vigilanza, dalla I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia e dalla LV Service;
- 12) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, e almeno fino a quando la stessa ha lasciato la casa coniugale, gli addetti alla sicurezza di Villa Belvedere di M. e della signora Bartolini erano circa venticinque, operanti su turni che comportavano la presenza fissa 365 giorni all'anno sia diurna che notturna;
- 13) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la stessa, anche più volte alla settimana e, comunque, ogni volta in cui ne aveva la necessità, per esempio in prossimità di viaggi, riceveva attraverso la propria segretaria, che a sua volta ne aveva fatto richiesta al marito a mezzo del suo contabile, somme di denaro in contanti per le spese "minute";
- 14) Vero che, da quando il dott. Berlusconi si è impegnato in politica, la sua presenza a Villa Belvedere di M. si è ridotta ai soli fine settimana, neppure a tutti i fine settimana dell'anno;
- 15) Vero che, nonostante la sostanziale assenza da casa del dott. Berlusconi, a causa della sua discesa in politica, l'organizzazione domestica di Villa Belvedere di M. è sempre rimasta immutata;
- 16) Vero che l'organizzazione domestica di Villa Belvedere di M. è rimasta immutata anche dopo che le figlie Eleonora e Barbara si sono trasferite rispettivamente negli Stati Uniti (2005) e a vivere in altra residenza con il proprio compagno (2008);
- 17) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la stessa, per i propri spostamenti internazionali, oltre a voli di linea nelle classi massime, era usa utilizzare aerei ed elicotteri delle società del marito;
- 18) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la stessa, più volte all'anno, ha svolto viaggi, anche intercontinentali e che, negli ultimi quattro anni prima della separazione, si è recata alle Galapagos, in Polinesia, alle Fiji, in Nuova Zelanda, in Cambogia, Laos e Thailandia, in Brasile, in Siria, a Parigi, a Praga e che, più volte all'anno, si è recata a New York, a Londra, in montagna, a Venezia e a Roma;
- 19) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la stessa, per almeno quattro/cinque settimane all'anno, ha regolarmente svolto lunghe crociere ai Caraibi a bordo della imbarcazione Morning Glory posseduta dal marito attraverso la Morning Glory Yachting Ltd con sede nelle Bermuda;
- 20) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, gli oneri relativi a tutti i viaggi svolti dalla stessa sono stati sostenuti dal marito, sia direttamente che attraverso veicoli societari allo stesso riconducibili;
- 21) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini la stessa ha sempre acquistato abiti realizzati da noti stilisti;
- 22) Vero che, durante il matrimonio della signora Bartolini, la stessa si è sempre dedicata alla cura del proprio corpo, sia dal punto di vista estetico che sportivo, beneficiando di estetiste, parrucchieri, personal trainer a domicilio;
- 23) Vero che la signora Miriam Bartolini ha personalmente allevato i propri tre figli e si è fatta carico del loro accudimento coadiuvata, solo in certi periodi, dalla propria madre e da una zia;
- 24) Vero che la signora Miriam Bartolini durante l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza dei propri figli si è quotidianamente occupata della loro educazione, degli aspetti organizzativi della loro vita, dando loro sempre disponibilità all'ascolto e vicinanza affettiva;
- 25) Vero che la signora Miriam Bartolini era regolarmente presente a casa per accogliere i diversi

**membri della famiglia ai rientri dai loro spostamenti di breve e lunga durata determinati da ragioni di studio, di lavoro o di svago;**

**26) Vero che ogni scelta e mansione connessa alle cure mediche, ai rapporti con gli insegnanti delle scuole, con gli istruttori degli sport e alla vita di relazione dei figli è sempre stata svolta dalla signora Miriam Bartolini, sia quando gli stessi erano in tenera età, sia successivamente;**

**27) Vero che la signora Miriam Bartolini quando è rimasta incinta della figlia Barbara ha interrotto la propria carriera di attrice;**

**28) Vero che il dott. Berlusconi, a partire dal 1994, quando ha iniziato la propria attività politica, rientrava a M. solo nei fine settimana, trattenendosi a Roma dal martedì al venerdì e soggiornando ad Arcore, nella Villa San Martino, il lunedì;**

**Si indicano come testimoni i soggetti di seguito elencati:**

---

**Con il favore delle spese di giudizio**

### **Svolgimento del processo**

1. Con ricorso depositato il 22.1.2016 Silvio Berlusconi ha proposto appello avverso la sentenza n.1842 emessa il 23.6.2015 dal Tribunale di Monza, che ha dichiarato il diritto di Miriam Bartolini a conseguire, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.400.000,00 a far tempo dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio (maggio 2013), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e a valuta fissa, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.

Nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, il Tribunale di Monza aveva prima emesso sentenza non definitiva, depositata il 17.2.2014, con cui aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 15.12.1990 tra Silvio Berlusconi e Miriam Bartolini.

L'appellante Berlusconi ritiene anzitutto la **insussistenza dei requisiti per la costituzione dell'obbligazione di pagamento dell'assegno divorzile e censura la sentenza impugnata** “nella parte in cui ha acriticamente assunto „il tenore di vita? quale termine di comparazione ex art. 5 legge n. 898 del 1970 per la valutazione di „adeguatezza? delle sostanze della Signora Bartolini...criterio, come noto, assente dalla norma in parola ma interpolato da una costante interpretazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 11490/1990”. Osserva quindi che il riferimento al parametro del “tenore di vita” costituisce l'interpretazione normativa della “volontà di un Legislatore non solo socialmente, ma anche costituzionalmente superato”.

In sintesi, l'appellante ha esposto quanto segue:

? la normativa nazionale va interpretata in senso conforme all'indirizzo comunitario e in modo da garantire la efficacia delle norme dell'Unione; in materia di divorzio e mantenimento tra ex coniugi la Commissione Europea ha espresso degli indirizzi normativi al dichiarato fine di contribuire alla armonizzazione del diritto della famiglia in Europa e di facilitare la libera circolazione delle persone in Europa; in particolare si richiede che la materia del mantenimento tra ex coniugi sia plasmata attorno ai principi di autosufficienza, stato di bisogno e temporaneità (**nota 1**).

? Va adottata una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 conforme ai predetti principi, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto della signora Bartolini al percepimento dell'assegno divorzile,

valutati i mezzi della medesima che vanno rapportati al parametro dell'autosufficienza, ovvero al diverso parametro ritenuto costituzionale della sufficienza per una esistenza libera e dignitosa ovvero al diverso parametro ritenuto rispondente all'interpretazione dell'odierno Legislatore ai sensi dell'art. 12 Prel., diversamente dovendosi promuovere questione di legittimità costituzionale

della norma nella parte in cui, per effetto del diritto vivente, dispone che l'adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile sia parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

? La sentenza del Tribunale di Monza impugnata è erronea nella parte in cui ha costituito l'obbligazione di mantenimento ritenendo genericamente inadeguati i mezzi della signora Bartolini, riconosciuta titolare dei soli proventi della società immobiliare il P. s.r.l., che sarebbero appena sufficienti a fronteggiare il prelievo fiscale.

Le disponibilità della appellata sono in realtà enormemente maggiori, considerato solo che la stessa, nei 63 mesi antecedenti, ha percepito come assegno di mantenimento oltre 91,5 milioni di euro, somma lorda, con disponibilità al netto del prelievo fiscale di circa 50 milioni di euro, ovvero 26.000,00 euro al giorno percepiti negli ultimi cinque anni.

Inoltre, le consistenti disponibilità patrimoniali di Miriam Bartolini al momento della separazione consistevano in:

- liquidità amministrata per oltre 16 milioni di euro (doc. 7 allegato al fascicolo di parte di primo grado, ovvero sentenza di primo grado nel giudizio di separazione);
- villa a S-Chanf del valore di diversi milioni di euro fiduciariamente intestata alla madre (doc. 182);
- gioielli di valore pari a decine di milioni di euro (doc. 5);
- patrimonio immobiliare di proprietà del P. s.r.l. pari a circa 80 milioni di euro (doc. da 11 a 173);

Il patrimonio è quindi complessivamente stimabile in circa 300 milioni di euro, oltre al credito ancora esigibile, credito che, nonostante il ribasso operato dalla Corte di Appello in sede di gravame nel giudizio di separazione, ammonta a venti milioni di euro.

Il pagamento, da parte di Silvio Berlusconi, di una somma complessiva di oltre 110 milioni di euro costituisce nei fatti un indebito trasferimento di ricchezza, non consentito dall'ordinamento; inoltre una disponibilità così ingente di liquidità,

accumulata in un arco temporale estremamente contenuto, ha consentito alla signora Bartolini una ulteriore produzione di ricchezza mediante patrimonializzazione della misura non consumata, e ciò secondo la comune esperienza. Infatti "...se i costi del mantenimento della signora Bartolini fossero stati anche solo tendenzialmente avvicinati alla misura goduta, la medesima non avrebbe avuto alcuna difficoltà di esibizione probatoria, adempiendo a quell'onere sempre eluso nel corso della lunga epopea giudiziaria..."

? La sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha ommesso di valutare la sussistenza del requisito del comma 6 dell'art. 5 L. 898/70 perché sia riconosciuto l'assegno divorzile, ovvero la capacità del richiedente di procurarsi i mezzi adeguati.

Miriam Bartolini svolge, di fatto, l'attività di imprenditrice immobiliare per il tramite della società il P. s.r.l. e, in ogni caso, è abile allo svolgimento di attività lavorativa; peraltro dispone di fonti reddituali non lavorative ma di provenienza

finanziaria. Ella pertanto amministra la propria ricchezza con conseguente percepimento di rendite finanziarie e di posizione, avendone le capacità.

? In via subordinata e in parziale riforma della sentenza impugnata va comunque ridotto l'assegno divorzile in quanto è errata la valutazione delle modalità di determinazione dell'assegno medesimo; in primo luogo la sentenza è erronea nella parte in cui fa corrispondere le ricchezze di tutta la famiglia Berlusconi, intesa in senso allargato, a quel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenore che la sentenza descrive in modo iperbolico e che comunque l'appellante non è tenuto a continuare ad assicurare alla ex moglie. Il metro di valutazione cui fa riferimento il Tribunale di Monza per determinare l'importo dell'assegno in 1.400.000 euro mensili è quello, come si legge in sentenza, "desumibile dalla comune esperienza" in quanto il tenore di vita della famiglia sarebbe stato "ben superiore a quasi tutti i soggetti ritenuti i più ricchi del mondo", genericità di parametri e valutazioni che il Tribunale avrebbe potuto superare accogliendo le istanze istruttorie formulate.

? La signora Bartolini non ha mai dato conto degli esborsi effettuati dalla separazione in avanti e dal settembre 2010 è ignota anche la sua dimora, mentre il Tribunale ha anche valorizzato "ingenti costi" necessari per la locazione di un immobile ove vivere.

La conseguenza è che la sentenza neppure ipotizza quali costi l'appellata debba oggi sopportare. Pertanto la

quantificazioni dell'assegno effettuata dal tribunale appare arbitraria, avendo adottato un generico criterio esponenziale di spese. Inoltre l'appellata non ha mai lamentato la insufficienza del mantenimento percepito nella fase iniziale della separazione, pari a un milione di euro, fase anche più difficile rispetto alla attuale vita di donna divorziata.

L'assegno dovrà pertanto essere determinato previa adeguata attività istruttoria e comunque in misura inferiore a un milione di euro.

? la motivazione del tribunale di Monza è contraddittoria laddove determina l'assegno divorzile tenendo conto del prelievo fiscale, salvo poi prendere atto che "...il reddito che la Bartolini può trarre dagli immobili a lei attribuiti in proprietà, attraverso la società Il P. e che sono locati, oltre che alla loro stessa conservazione e gestione potrà servire, e forse neppure a sufficienza, a compensare il prelievo che il fisco opererà sul suo assegno divorzile." Si chiede conseguentemente di ridurre l'assegno quantomeno nella misura della pressione fiscale. In ogni caso l'assegno quantificato, multiplo rispetto a redditi da lavoro percepito da categorie economiche equiparabili, ad esempio dirigenti di multinazionali, crea posizioni di rendita fondate su un mero status sociale e inoltre "impone discriminatoriamente a carico del solo coniuge onerato il dovere di mantenere il medesimo (anzi superiore) tenore reddituale, coartando, dunque, il diritto di auto-determinazione garantito dall'art. 4 della Cost. e legittimando il coniuge beneficiario a sottrarsi al proprio dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa (art. 4 Cost.)". Pertanto, ove non si ritenga di adottare il criterio del reddito da lavoro al fine di determinare il quantum, si insiste nella richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970.

?Vengono infine censurati altri passaggi della motivazione della sentenza impugnata, in particolare laddove si fa riferimento alla pressione fiscale, che viene espressamente criticata così come viene operata, motivazione che mostra come sia radicata "...una concezione "indissolubilista" del matrimonio e "matrimonialista" del divorzio di cui...il perdurante utilizzo del criterio del "tenore di vita" è il precipitato più ingombrante e anacronistico: il divorzio, nella concezione del Tribunale di Monza, assurge ad avere, nel rapporto tra ex coniugi, un mero carattere formale che nulla fa decadere, sul piano sostanziale, rispetto all'unione matrimoniale di cui si continua ad imporre giudizialmente, al di fuori della volontà dei consociati e lontani dai canoni europei, una perdurante, irrazionale, sopravvivenza".

? Si contestano le affermazioni del Tribunale, mancanti di supporto probatorio, laddove ritiene che il valore del compendio immobiliare de Il P. sia inferiore alle appostazioni di bilancio e ciò sulla base di generiche affermazioni, ovvero:

- l'immobile di via P.o a Milano sarebbe edificio "di normali caratteristiche costruttive";
- costi ingenti per il drenaggio dell'acqua nei piani interrati di palazzo Canova e palazzo Borromini, per la presenza di falde acquifere;
- venir meno di relazioni privilegiate che Berlusconi aveva con il mondo imprenditoriale e ciò per la locazione dei prestigiosi immobili, ora più difficile.

? Si chiede pertanto di accertare la insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno divorzile e, in via subordinata, comunque di ridurlo nella misura ritenuta equa.

2. Con memoria depositata in via telematica il 25.11.2016 si è costituita in giudizio Miriam Bartolini, che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la sentenza n. 1842/14 del Tribunale di Monza, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore pari a euro 3.600.000 mensili.

In sintesi l'appellata ha esposto quanto segue:

? In relazione alla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 5 L.898/70, la questione è stata già ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale che ha chiarito che l'esistenza di un "diritto vivente" fondato sul paradigma del "tenore di vita" non trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione dell'assegno divorzile ma rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno; in concreto quel parametro concorre e va bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati dall'art. 5. La durata del matrimonio è elemento rilevatore dell'effettività della comunione e costituisce il filtro attraverso il quale devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri indicati nella norma.

? Il paradigma del tenore di vita coniugale e la necessità/possibilità di conservarlo va dedotto sia dal riferimento



alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e dal contenuto del 9° comma dell'art. 5, che prevede la possibilità, in caso di contestazioni, di disporre indagini "sull'effettivo tenore di vita".

? Dalle norme costituzionali che garantiscono la parità dei coniugi durante il matrimonio discende il fondamento dell'assegno divorzile.

? I principi normativi e giurisprudenziali, secondo i quali l'assegno divorzile deve essere strumento di riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi e deve garantire la conservazione del tenore di vita coniugale, rispondono a ragionevolezza:

"il legislatore, consapevole del fatto che la divisione del lavoro nella famiglia si caratterizza per una ripartizione e distinzione di ruoli, ha dettato delle regole attuative del principio costituzionale di parità (art. 29 Cost.), stabilendo che „con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri?, „sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a

contribuire ai bisogni della famiglia?(art. 143 c.c.) e devono adempiere l'obbligo di mantenere i figli (art. 147 e 315 bis c.c.) „in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo? (art. 148 c.c. e 316 bis c.c.). Così, in applicazione degli stessi valori, nel momento in cui il matrimonio si scioglie, il principio della parità tra i coniugi deve trovare applicazione e realizzazione attraverso una equa condivisione delle risorse della famiglia, ciò a tutela del coniuge debole proprio nella fase in cui le scelte operate in virtù del matrimonio manifestano le loro conseguenze negative.”.

? La Commission on European Family Law (CEFL) è carente di rilevanza giuridica e cogenza e, in ogni caso, sul piano normativo i sistemi europei sono molto diversi fra loro e inoltre alcuni sistemi prevedono la possibilità di stipulare accordi

prematrimoniali. Dunque appare fallace il confronto fatto per singoli istituti, estraniati dal contesto normativo.

? Il tenore di vita in costanza di matrimonio costituisce un parametro dal quale partire, per affrontare poi la specificità dei casi concreti. Il presupposto per riconoscere il diritto all'assegno divorzile è costituito dalla "inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto di tutte le sue possibilità) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può anche essere economicamente autosufficiente, avendo rilievo l'aprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate in modo da ristabilire un certo equilibrio (Cass. Sez. Unite n. 11490/90...)".

? La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio è strettamente collegata al valore della solidarietà post matrimoniale e l'assegno divorzile è un mezzo per far fronte al deterioramento del livello di protezione connesso alla fine del matrimonio (non a uno stato di bisogno) e ha finalità di riequilibrare i rapporti.

? Il tenore di vita coniugale costituisce la misura di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l'assegno divorzile e ne è il tetto massimo in quanto, nella concreta determinazione del diritto, il giudice deve tenere conto degli altri parametri indicati dal sesto comma.

? Per quanto riguarda le disponibilità della signora Bartolini, le stesse sono state correttamente valutate dal Tribunale, che non ha ommesso nulla, mentre l'appellante cita dati che non corrispondono alla realtà:

- il patrimonio immobiliare posseduto dall'appellata attraverso la società Il P. non è di 80 milioni di euro, come sostenuto da controparte, quotazione non provata e contestata. I c.d. "giudizi di stima" effettuati in data 11.1.2010 e a firma del geom. F. M., prodotti in primo grado dall'appellante, sono stati contestati dalla signora Bartolini in relazione alla loro provenienza e attendibilità. Gli approfondimenti peritali, che l'appellata si era dichiarata disponibile a effettuare, non sono stati ritenuti necessari dal Tribunale, anche per il divario consistente tra i patrimoni delle parti, giacché, sulla base delle classifiche Forbes degli uomini più ricchi del mondo, il patrimonio di Berlusconi risulta stimato nell'ordine dei 9 miliardi di euro.

- La società Il P. s.r.l. non produce utili, ed è anzi in perdita, "in quanto i frutti derivanti dalla locazione degli immobili che possiede sono integralmente assorbiti dagli oneri relativi al mutuo gravante su uno di tali beni (Palazzo Canova) nonché dagli oneri fiscali, gestionali, nonché di manutenzione e la qualità degli immobili posseduti da tale società incide sulla remuneratività degli stessi, anche in relazione alle attuali richieste del mercato".

- La casa in località S. in Engadina è stata acquistata nel 2004 ed è stata intestata alla suocera di Berlusconi.

- La liquidità riferita dalla signora Bartolini in sede di separazione, e richiamata dall'appellante anche nei giudizi di divorzio, "non ha rilevanza, tra l'altro da allora si è notevolmente ridotta sia in ragione dell'andamento della

borsa, sia in ragione dei finanziamenti soci ai quali l'appellata è stata tenuta per la copertura delle perdite della società Il P.”.

- Quanto ricevuto dalla signora Bartolini a titolo di assegno di separazione prima e di divorzio poi viene indicato dalla controparte al lordo di imposta e in ogni caso si tratta di somme che “sono ovviamente servite e servono alla stessa per vivere secondo canoni analoghi, almeno tendenzialmente, a quelli relativi al precedente tenore di vita”. Del resto anche la Cassazione ha ribadito che l'assegno può essere molto elevato se parametrato a un elevato e dispendioso tenore di vita e che esso è finalizzato alla conservazione di tale tenore. E' dato incontrovertibile che per mantenere, almeno tendenzialmente, il precedente tenore di vita debbano essere messe a disposizione della signora Bartolini somme adeguatamente consistenti.

? Per quanto riguarda i gioielli, la signora Bartolini “intende conservarli per lasciarli alle figlie e alla futura moglie del figlio”.

? Le sostanze dell'appellata non vengono in rilievo per il loro valore assoluto, ma per il peso relativo che devono assumere nella valutazione comparativa con la situazione economica e patrimoniale del dott. Berlusconi. La divergenza tra le sostanze dell'onerato e quelle della beneficiaria risulta nel caso di specie pacificamente incommensurabile.

? La signora Bartolini non può svolgere lavoro e non lo ha mai svolto, se non per un breve periodo, quando era molto giovane e svolgeva l'attività di attrice, lavoro che ha interrotto accondiscendendo alla volontà del coniuge. Inoltre la società Il P. è sempre stata amministrata da un professionista e l'appellata non ha mai fatto l'immobiliarista ma, semplicemente, detiene alcuni immobili a mezzo della società.

La s.r.l. Il P. è stata sempre amministrata da persona di fiducia di Berlusconi (il geom. S.) e, dopo la separazione, è stata designata persona di fiducia dell'appellata (rag. M. L.). In ogni caso si tratta di attività non produttiva di redditi e “quindi inidonea a costituire per la signora Bartolini una fonte di mezzi”.

? Gli assegni ricevuti da Berlusconi sono previsti “... affinché il beneficiario lo destini ai consumi necessari alla conservazione del tenore di vita coniugale, non all'accantonamento e quindi all'investimento. Risulta pertanto completamente fuori dalla logica sostenere che la signora Bartolini sarebbe in grado di procurarsi i mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita coniugale in quanto titolare di assegno divorzile.”.

? In relazione al criterio per la determinazione del mantenimento, premesso che il tenore di vita della famiglia Berlusconi è stato decisamente al di sopra della norma e che è fatto non contestato anche in ragione della sua evidenza pubblica, l'assegno va dunque rapportato a detto tenore di vita. Oltretutto il tenore di vita dello stesso Berlusconi “ha comportato e continua a comportare oneri sbalorditivi, basti pensare che, per sua stessa ammissione, egli gode di venti case.... Si fa notare che si tratta di dimore di pregio architettonico e, nella maggior parte dei casi, di pregio storico, ciascuna di diverse migliaia di metri quadri, tutte circondate da decine di ettari di parchi di pregio arboreo e paesaggistico. Inoltre vengono spese cospicue somme di denaro per continui abbellimenti, data la passione di Berlusconi per tutte le proprie dimore: ad esempio una serra a Villa Certosa è costata quattro milioni di euro.

? Le osservazioni svolte dall'appellante in merito a un preteso onere della prova a carico della signora Bartolini con riguardo alle spese dalla stessa sostenute risultano “assurde” in quanto oggetto di prova è il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

? La sentenza del Tribunale di Monza è erronea, e su questo punto Miriam Bartolini propone appello incidentale, laddove il primo giudice ha fissato l'assegno divorzile in euro 1.400.000,00 e ne ha indicato la decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio. Appare errata la applicazione del parametro del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dovendosi considerare che la signora Bartolini si è occupata personalmente della crescita dei tre figli e di ogni questione relativa alla loro salute, scuola, attività sportive ed è stata sempre presente nella quotidianità dei figli, non avendo Berlusconi mai esercitato funzioni genitoriali quotidiane; il ruolo svolto dalla signora Bartolini in famiglia ha giovato alla immagine pubblica di Berlusconi e così l'appellata ha contribuito al successo del marito e quindi anche alla formazione della sua ricchezza.

Poiché il regime prescelto era stato della separazione dei beni, dovrà tenersi in maggiore considerazione

l'apporto del coniuge economicamente più debole che, "...per dedicarsi alla famiglia ha rinunciato alla possibilità di svolgere lavoro esterno, produttivo di reddito, e quindi alla possibilità di formare un patrimonio personale". I predetti elementi non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale di Monza e pertanto "...la signora Bartolini non deve subire alcuna riduzione del tenore di vita coniugale...anche perché il contributo dato dall'appellante incidentale alla famiglia è stato comprovatamente fondamentale e certamente non inferiore a quello dato dal dott. Berlusconi attraverso consistenti esborsi economici. Diversamente, in contrasto con i principi dell'ordinamento, si attribuirebbe un valore differente alle funzioni svolte da ciascuno per la famiglia." Sulla base di queste considerazioni appare ingiustificata la drastica riduzione dell'assegno rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, assegno che deve essere corrisposto nella misura di euro 3.600.000,00 mensili ovvero nella diversa somma comunque superiore a 1.400.000,00. L'assegno divorzile, che ha efficacia costitutiva, dovrà decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

3. All'udienza del 25.1.2017, che si è svolta alla presenza del P.G., della signora Bartolini e dei difensori, sull'accordo delle parti la causa è stata rinviata all'udienza del 12 aprile 2017, ritenuta da tutti l'opportunità di attendere la decisione della Corte di Cassazione nella causa di separazione dei coniugi Berlusconi-Bartolini. Per il medesimo motivo la causa è stata nuovamente rinviata, sull'accordo delle parti, all'udienza del 13.12.2017 e quindi anticipata all'udienza del 20.9.2017 su istanza dell'appellante, che ha, tra l'altro, chiesto di produrre la sentenza della Cassazione n.12196/17 emessa il 16.11.2016 e depositata il 16.5.2017, sentenza che ha rigettato il ricorso proposto da Silvio Berlusconi, cosicché la sentenza della Corte di Appello di Milano depositata il 27.3.2014, emessa nel giudizio di separazione, è divenuta definitiva.

4. In data 31.7.2017 è stata depositata in via telematica comparsa di costituzione di un secondo difensore nell'interesse di Silvio Berlusconi, che ha richiamato integralmente il contenuto dell'atto di appello e le domande ivi formulate, chiedendo che l'assegno divorzile sia revocato a far data dalla domanda di divorzio, ovvero maggio 2013; ha chiesto quindi il rigetto dell'appello incidentale, contestando integralmente il contenuto della memoria avversaria. Ha infine chiesto l'autorizzazione a produrre i seguenti documenti: il bilancio della società il P. S.r.l. al 31.12.2015; la sentenza n. 12196/17 della Corte di Cassazione pronunciata tra le parti nel giudizio di separazione e depositata il 16.5.2017; atto di precetto notificato da Miriam Bartolini a Silvio Berlusconi il 14.4.2017; visura catastale e relativo contratto di compravendita da parte di Miriam Bartolini; giurisprudenza (CdA Bologna, sentenza n. 1429/2017, pubblicata il 15.6.2017; CdA Torino, sentenza n. 1321/2017, pubblicata il 14.6.2017).

5. All'udienza del 20.9.2017 parte appellata ha prodotto, nulla opponendo la controparte, la sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 11.5.2017 e depositata l'1.6.2017 e non si è opposta alla acquisizione della documentazione che l'appellante ha chiesto di produrre con la memoria depositata il 31.7.2017. In relazione al documento prodotto da Berlusconi, attestante il recente acquisto di un appartamento in via B. n. 10 da parte di Miriam Bartolini, il difensore dell'appellata ha precisato che attualmente Miriam Bartolini dimora in due appartamenti condotti in locazione, uno in Milano e l'altra in Brianza. La signora Bartolini ha quindi deciso di acquistare l'appartamento in via B. per destinarlo a propria abitazione in Milano, con l'intenzione di lasciare a breve l'abitazione condotta in locazione. Ha infine riferito che la signora Bartolini vive tra Milano e la Brianza in quanto si occupa dei nipoti. I difensori hanno in conclusione illustrato oralmente i rispettivi e contrapposti punti di vista in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, tenuto conto degli ultimi arresti della Suprema Corte di Cassazione.

### **Motivazione**

6. Preliminarmente la Corte acquisisce la documentazione prodotta dalle parti in questo grado di giudizio, preso

atto del reciproco consenso manifestato.

Si ritengono viceversa ultronee tutte le istanze istruttorie - riproposte integralmente dalle parti in questo grado di giudizio - tendenti a dimostrare l'esatta consistenza del patrimonio degli ex coniugi e il tenore di vita in costanza di matrimonio, prove irrilevanti ai fini della decisione ovvero relative a fatti non contestati. In particolare non è contestato ed è altresì irrilevante ai fini del decidere l'altissimo tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio. Così come non rileva avere l'esatta contezza dell'effettiva consistenza del patrimonio di Silvio Berlusconi, mentre sarebbe stato rilevante conoscere quantità e qualità delle spese oggi sostenute da Miriam Bartolini, che è titolare, in qualità di socio unico di società immobiliari, di un considerevole patrimonio immobiliare e ha la disponibilità di somme di denaro - considerando solo quelle ricevute a titolo di assegno dopo la separazione - di consistenza tale da poter essere in parte destinate ad investimenti e comunque di entità tale da consentirle un elevato tenore di vita anche negli anni futuri. Pur sollecitata in tal senso dalla Corte nel confronto orale in udienza, l'appellata non ha ritenuto di adempiere a tale suo onere probatorio, neppure allegando quali siano le spese attuali sostenute dalla signora Bartolini per mantenere il patrimonio immobiliare, che le è stato costituito nel corso del matrimonio dal marito, e quali siano le spese sostenute in relazione al suo attuale tenore di vita.

**Nel merito, la presente controversia verte esclusivamente sul riconoscimento o meno di un assegno divorzile a carico di Silvio Berlusconi e a favore dell'ex moglie Miriam Bartolini.**

Appare utile, preliminarmente, puntualizzare l'iter processuale che da molti anni vede contrapposte le parti, con il fallimento di diversi tentativi di conciliazione esperiti dalle diverse autorità giudiziarie e dalle parti stesse, in particolare evidenziando che:

? il 15.12.1990 Silvio Berlusconi e Miriam Bertolini contraevano matrimonio e dall'unione sono nati tre figli, tutti economicamente indipendenti;

? il 4.11.2009 Miriam Bartolini proponeva ricorso per separazione;

? il 18.5.2010 veniva emesso provvedimento presidenziale che poneva a carico di Berlusconi un assegno mensile di euro 50.000 a favore della moglie con decorrenza giugno 2010 e fino al rilascio da parte della stessa della casa coniugale denominata Villa Visconti Belvedere, in Macherio, e quindi un assegno mensile di euro 1.000.000,00;

? il 19.12.2012 emessa, nel giudizio di separazione, sentenza dal tribunale di Milano, depositata il 27.12.2012, che poneva a carico di Berlusconi un assegno mensile a favore della moglie di euro 3.000.000,00, decorrente da maggio 2010;

? il 14.5.2013 Silvio Berlusconi proponeva ricorso per scioglimento del matrimonio;

? il 17.2.2014 veniva pronunciata dal Tribunale di Monza sentenza parziale n. 499/2014 di scioglimento del matrimonio

? in data 11.7.2014 veniva depositata, nel giudizio di separazione, la sentenza n. 2740 dalla Corte di Appello di Milano, che poneva a carico di Berlusconi un assegno mensile a favore della moglie di euro 50.000,00 mensili dalla domanda (4.11.2009) fino a settembre 2010 (data di rilascio della casa coniugale da parte di Bartolini) e, successivamente, di euro 2.000.000,00 mensili;

? il 22.6.2015 è stata emessa dal tribunale di Monza la sentenza n. 1842/15 qui appellata, nell'ambito della causa di scioglimento del matrimonio e relativa agli aspetti patrimoniali, sentenza che ha posto a carico di Berlusconi un assegno divorzile pari a 1.400.000,00 mensili;

? il 16.5.2017 è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso di Berlusconi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano nella causa di separazione (con conferma quindi dell'assegno mensile a suo carico di euro 2.000.000,00 a favore della moglie a decorrere dal settembre 2010).

**La Corte ritiene che, con lo scioglimento del matrimonio, sia venuto meno il diritto di Miriam Bartolini a richiedere un assegno di mantenimento e che quindi non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 comma 6 Legge 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987.**

La signora Bartolini può infatti contare su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituito integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio; ha la capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l'ex marito le ha corrisposto sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale in qualità di socio unico della società immobiliare Il Poggio s.r.l. - che ha un patrimonio complessivo di oltre 50 milioni di euro, come risulta dal bilancio di esercizio al 31.12.2015 prodotto dall'appellante (**nota 4**) - e, per il

tramite di detta società, della società Reality Corp di New York, proprietaria delle società di cespiti in Italia, Stati Uniti e Inghilterra.

Miriam Bartolini ha la possibilità e capacità di investimento di parte delle somme capitali ricevute dal marito, somme che la stessa signora Bartolini ha quantificato in euro 104.418.000,00 lordi, come emerge dall'atto di precetto del 7.3.2017 notificato a Silvio Berlusconi, ritenendo l'appellata di essere ancora creditrice della somma di euro 26.050.220,715. Senza considerare il valore dei numerosissimi gioielli avuti in dono dal marito nel corso del matrimonio, che l'appellante ha valutato in decine di milioni di euro, valutazione non contrastata dalla signora Bartolini che si è limitata ad osservare che non rilevano in quanto è suo desiderio destinarli alle figlie e alla futura moglie del figlio.

Miriam Bartolini ha affermato che le ingenti spese sostenute per la manutenzione degli immobili e quelle destinate al fisco sono coperte dai canoni di locazione degli immobili medesimi; anzi, la società Il Poggio non solo non produce reddito ma è anche in perdita. Tale situazione emerge dal bilancio 2015. Peraltro si osserva che potrebbe trattarsi di una situazione temporanea, ad esempio per la mancata locazione di alcuni immobili, come sostenuto in primo grado, ovvero per la necessità di spese straordinarie e, in ogni caso, quand'anche fosse stato necessario attingere ai risparmi per far fronte alle perdite (che sempre nel bilancio 2015 vengono indicate in circa 1.300.000 euro), le somme accantonate sono di capienza tale da consentire alla signora Bartolini un alto tenore di vita ed essere anche investite (residuando 103 milioni di euro circa, sia pure al lordo). Il valore di tutto il patrimonio immobiliare è in ogni caso ingente e deve essere anch'esso considerato al fine di valutare l'adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno (**nota 6**). Così come va considerato l'immobile di via Besana acquistato da Miriam Bartolini il 29.9.2015, per essere destinato a propria abitazione, immobile che dal contratto prodotto risulta essere stato acquistato al prezzo di 1.500.000,00 euro, abitazione di cat. A/2, cl. 1, vani 10,5 e terrazzo, rendita catastale di euro 1.816,647.

Si prendono dunque in considerazione le deduzioni della appellata e non già dell'appellante, con valutazioni del patrimonio complessivo della signora Bartolini molto prudenziali e, ciononostante, la condizione economica della stessa si ritiene possa consentirle, anche per il futuro, un tenore di vita elevato.

La Corte deve anche tener conto del fatto che parte appellata non ha adempiuto all'onere probatorio di allegare e poi dimostrare quale sia l'entità e la qualità dei suoi attuali esborsi mensili, neppure essendo noto ove la stessa abbia fissato la sua dimora e quale sia il suo tenore di vita attuale. Peraltro, all'udienza del 20.9.2017, per la prima volta, a fronte della produzione, da parte dell'appellante, del contratto di compravendita di immobile da parte della signora Bartolini in data 29.9.2015 e del relativo rapporto catastale, è stato riferito alla Corte da parte del difensore - come

risulta dal verbale di udienza - che la signora Bartolini vive in una abitazione in locazione in Brianza e in altra abitazione in locazione a Milano (senza peraltro indicazione dei luoghi né della entità dei canoni), abitazione di Milano che lascerà a breve, avendo effettivamente acquistato un appartamento per sé in via B.n. 10, ove si trasferirà a vivere nei periodi che trascorrerà a Milano, occupando molto del suo tempo a seguire i nipoti, lasciando dunque intendere di condurre una vita appartata e nella normalità. Tali dichiarazioni della parte portano, a maggior ragione, a ritenere che effettivamente vi sia una capacità di risparmio e investimento di buona parte delle somme ricevute, essendo verosimilmente mutate oltre alle condizioni di vita (necessariamente, a causa della separazione) le stesse scelte di vita e priorità assegnate alle spese.

Ciò detto, questa Corte condivide le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello con riferimento alla interpretazione che deve essere data della normativa in esame, sopra sinteticamente richiamate, interpretazione che è stata, nelle more del presente giudizio, fatta propria anche dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n.11504 e n.15481, che hanno mutato il precedente orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Nelle more del presente giudizio è stata anche depositata, il 16.5.2017, la sentenza della Corte di Cassazione che, nel respingere il ricorso proposto da Silvio Berlusconi, ha reso definitiva la sentenza di questa Corte che aveva riconosciuto nel giudizio di separazione un assegno di mantenimento a favore della signora Bartolini, sentenza della Suprema Corte che non contrasta con il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile ma, al contrario, espressamente aderisce ad esso. Afferma infatti il principio secondo cui **la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi**

“adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. In particolare la Suprema Corte evidenzia “...la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.”. Quindi la Corte di Cassazione precisa che **mentre nella separazione il dovere di assistenza materiale conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini del matrimonio e fonda quindi l’assegno di mantenimento, non apparendo incompatibile lo stato di separazione, in ipotesi anche temporaneo, non altrettanto può affermarsi quanto alla solidarietà post-coniugale, che è alla base dell’assegno divorzile:** “al riguardo - si legge nella sentenza – è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10.5.2017, le argomentazioni che la sorreggono... e i principi di diritto con essa enunciati”.

**Dunque il passaggio dal parametro del “tenore di vita durante il matrimonio” a quello della “autosufficienza economica” viene ribadito anche da questa terza sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte.**

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel preliminare giudizio sull’an debeat, occorre verificare la mancanza o meno di mezzi adeguati, o comunque la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da parte del coniuge richiedente

l’assegno, così come espressamente prescrive il sesto comma dell’art. 5 L.898/70.

L’adeguatezza è certamente un concetto astratto e anche relativo, ed è stata per lungo tempo rapportata dalla giurisprudenza al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio (**nota 8**). Peraltro il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato, nella valutazione dei casi concreti, temperato, moderato, fino ad essere talora azzerato, tenuto conto della molteplicità dei criteri indicati nel comma 6 dell’art. 5 L. 898/1970, pur se si tratta di criteri di valutazione riservati al quantum, quali: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, elementi tutti da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio. Sulla stessa linea sembrano essere le osservazioni sviluppate dal Tribunale di Udine nella sentenza dell’11.5-1.6.2017, in particolare laddove osserva come in realtà “...il giudizio sull’an non possa logicamente essere distinto da quello sul quantum, atteso che si tratta di un’unica operazione in cui i due aspetti si compenetrano e servono a trovare un equo temperamento di tutte le esigenze rappresentate dal legislatore nel tormentato art. 5, 5° e 9° comma...”. Operazione ermeneutica errata, ma resa necessaria dal permanere di una interpretazione giurisprudenziale dei parametri di riferimento per definire i mezzi adeguati non più rispondente ai mutamenti sociali in atto, distorsione di cui il recente revirement della Corte di Cassazione si è fatto carico e che ha, condivisibilmente, superato.

**Il tenore di vita è un indice anch’esso relativo, se non altro perché muta nel tempo ed è legato a tanti fattori, sia di ordine sociale che personale, non ultimo il progredire dell’età. Nella generalità dei casi, inoltre, la frattura dell’unità familiare impoverisce entrambi i coniugi con la conseguenza che il tenore di vita dopo la separazione non è quasi mai paragonabile, per entrambi i coniugi, al tenore di vita in costanza di matrimonio.** Non si ritiene pertanto che il canone del tenore di vita in costanza di matrimonio costituisca un parametro certo su cui poter fare affidamento e, in ogni caso, negli anni ha di fatto indotto la giurisprudenza ad una sovrapposizione delle valutazioni sull’an e sul quantum, per rendere le decisioni comprensibili in relazione al comune sentire e alla evoluzione del costume sociale.

**Come già detto, nelle more del presente giudizio è intervenuta la nota pronuncia della Suprema Corte n. 11504/2017 che ha proposto una diversa interpretazione delle norme in esame.**

Del contenuto delle innovative pronunce della Suprema Corte e della sua incidenza nel caso concreto le parti

hanno discusso oralmente in udienza, sostenendo la conformità ai principi dell'ordinamento e costituzionali il difensore di Berlusconi, che ha richiamato il contenuto dell'atto di appello ove già era stata proposta una diversa esegesi della norma nel senso poi deciso dalla Cassazione, e contrastandola la difesa di Bartolini, che ha richiamato il pregresso consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenendolo a sua volta maggiormente coerente con i principi costituzionali ed evidenziando come il nuovo parametro introdotto della indipendenza o autosufficienza economica sia sfuggente, richiamando in proposito il parere dissenziente manifestato da alcuni commentatori nelle sedi seminariali e anche da una parte della giurisprudenza di merito, quale in particolare la citata sentenza del tribunale di Udine dell'11.5-1.6.2017.

La sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte n. 11504 del 10.2.2017, depositata il 10.5.2017, cui oltretutto è seguita anche altra conforme sentenza della Cassazione, la numero 15481 del 29.5-22.6.2017, con Collegio parzialmente diverso (e alle quali aderisce anche la sentenza 12196/17, con Collegio ancora parzialmente diverso) ha mutato il pregresso orientamento interpretativo della norma in questione, **affermando i seguenti principi di diritto**, richiamati anche nei seguenti termini da Cass. 15481/17:

1. il diritto all'assegno di divorzio di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 74 del 1987 è condizionato dal suo previo riconoscimento in base a una verifica giudiziale che si articola necessaria mente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" e il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (art. 2 in relazione all'art. 23 Cost.) che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.

2. Nella fase dell'an debeatur occorre verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno soddisfi le condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) non

con riguardo a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai principali indici - salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.

3. Superata positivamente la prima valutazione, nella fase del quantum debeatur, informata al principio della solidarietà economica del coniuge obbligato verso l'altro in quanto persona economicamente più debole, il giudice deve tenere

conto di tutti gli elementi indicati dal comma 6 dell'art. 5 al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano l'onere della prova.

Se dunque il passaggio dal canone interpretativo del "tenore di vita, analogo o tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio", a quello della "indipendenza o autosufficienza economica" può apparire un mutamento radicale di impostazione, tanto da destare forse ingiustificati allarmismi in alcuni commentatori, non si tratta peraltro di un fulmine a ciel sereno.

I mutamenti sociali e i modelli familiari, certamente assai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa, già da tempo hanno portato la giurisprudenza di merito a ridisegnare via via i presupposti dell'assegno divorzile, restringendo e delimitando i confini di un concetto astratto - quello del tenore di vita - che, avulso dall'impianto normativo, che non lo prevede (**nota 9**), rischia di ancorare le decisioni a un modello tradizionale di matrimonio e dei rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi - che vedeva una rigida ripartizione tra i coniugi di ruoli e compiti - che appare superato nella realtà sociale attuale ovvero sempre più in via di superamento.

Se con il divorzio si torna ad essere individui singoli, con diversi e nuovi progetti di vita e liberi di formare una

nuova famiglia, il principio solidaristico, che sta alla base del riconoscimento dell'assegno divorzile, richiede che la condizione di debolezza e le effettive necessità economiche siano provate da chi ritenga di avere diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile medesimo, fermo restando il principio di autoresponsabilità economica, ma anche il diritto di tutti di condurre una vita non solo libera dal bisogno, ma dignitosa.

Certamente il riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica appare un parametro a sua volta relativo, che andrà pertanto ancorato a diversi indici che saranno soprattutto i casi concreti a suggerire. Certamente quindi non potranno essere criteri rigidi e predefiniti (quali il riferimento a stipendi minimi di determinate categorie di lavoratori o simili), giacché ogni automatismo contrasta con la particolare natura di questi procedimenti e con la natura non definitiva delle decisioni, che sempre devono tenere conto di una pluralità di fattori.

Massima attenzione dovrà dunque essere prestata alle variabili dei casi concreti, con maggiore onere probatorio per le parti e di motivazione delle decisioni adottate da parte dei giudici.

Mutano, peraltro, l'angolo visuale e la prospettiva, con la conseguenza che **l'attenzione dovrà anzitutto rivolgersi alla posizione dell'ex coniuge debole richiedente l'assegno, alle sue effettive condizioni di vita, ai suoi progetti come singolo individuo, alla sua età e alle sue condizioni di salute e altro, valutando la natura e qualità della sua posizione debole.**

La Suprema Corte, nell'indicare il criterio della autoresponsabilità, indipendenza o autosufficienza economica, ha infatti fornito anche delle indicazioni per delimitare tale parametro, laddove scrive che "i principali indici - salvo ovviamente altri

elementi che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull'an debeat, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e quindi l'adeguatezza o no dei mezzi nonché la possibilità o no per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli - possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza (dimora abituale: art. 43, secondo comma c.c.) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente e autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione...".

Vi è dunque un forte richiamo al caso concreto e a tutte le sue variabili, senza che sia quindi possibile effettuare alcuna standardizzazione.

Tornando quindi nuovamente al caso in esame, la Corte ritiene che l'attuale condizione non solo di autosufficienza, ma di benessere economico della signora Bartolini, tale da consentirle un tenore di vita elevatissimo, comporti il venir meno

del diritto a percepire un assegno divorzile, sia che si faccia riferimento al parametro dell'autosufficienza sia che si voglia considerare il parametro di un tenore di vita sul quale la signora Bartolini, che per scelta non ha mai svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa, potesse comunque fare affidamento, quand'anche durante il matrimonio il tenore di vita fosse assolutamente al di fuori di ogni termine di paragone, per la condizione di ricchezza di Silvio Berlusconi. Il complessivo patrimonio costituito da quest'ultimo, in costanza di matrimonio, a favore della moglie può ritenersi avesse proprio la finalità di preservarle e garantirle anche per il futuro le aspettative maturate.

In conclusione deve accogliersi il primo motivo di gravame, accoglimento che rende superfluo esaminare gli ulteriori profili di censura alla sentenza impugnata.

La Corte ritiene opportuno ed equo far decorrere la revoca dell'assegno divorzile non già dalla domanda, come richiesto dall'appellante, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, e ciò tenuto conto del fatto che i procedimenti di separazione e di divorzio sono stati di lunga durata e si sono sovrapposti nelle decisioni dei diversi gradi di giudizio; che le somme previste sono state corrisposte dall'appellante quantomeno fino alla pronuncia della Suprema Corte che ha innovato nella interpretazione della norma e tenuto anche conto del fatto che il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale è intervenuto nelle more del presente procedimento e la difesa Bartolini ha rinunciato a richiedere un termine per poter



approfondire, con memoria scritta, il mutamento di giurisprudenza, che si è limitata a contrastare nella discussione orale.

Quanto alle spese di causa, si rileva che l'appello viene accolto mentre l'appellata è sostanzialmente soccombente. Peraltro deve tenersi conto che l'appellante ha chiesto disporsi la decorrenza della revoca dell'assegno dalla domanda (14.5.2013) e che è soccombente sul punto, in quanto la Corte ritiene di dover fissare la revoca dell'assegno a decorrere dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio (17.2.2014). Poiché si tratta di una cifra eccezionalmente rilevante è evidente come ogni mese l'esborso da parte di Berlusconi abbia una consistenza tale da essere valutata ai fini della ripartizione delle spese di lite nei due giudizi, spese che quindi si reputa equo compensare tra le parti nella misura di un quarto, condannando Miriam Bartolini a rifondere a Silvio Berlusconi le spese dei due gradi di giudizio nella misura di tre quarti, quota che si liquida in euro 20.250,00 per il primo grado di giudizio, oltre spese forfetarie IVA e CPA, e in euro 24.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.

## **PQM**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Berlusconi Silvio nei confronti di Bartolini Miriam avverso la sentenza n. 1842 del 23 giugno 2015 emessa inter partes dal Tribunale di Monza, in riforma della sentenza impugnata così provvede:

1. Dichiara la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di Miriam Bartolini;
2. Revoca l'assegno divorzile già disposto a favore di Bartolini e a carico di Berlusconi a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2014;
3. Compensa tra le parti per un quarto le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna Miriam Bartolini a rifondere a Silvio Berlusconi i tre quarti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, quota liquidata in euro 20.250,00 per il primo grado e in 24.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2017

Il Consigliere est. Il Presidente

Maria Grazia Domanico Maria Cristina Canziani

## **NOTE**

**1** Principio 2.2 "Autosufficienza: ... dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni"; Principio 2.3: "Condizioni per il mantenimento: l'attribuzione del mantenimento dopo il divorzio presuppone che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati per far fronte ai propri bisogni e che il coniuge obbligato abbia la capacità di soddisfare tali bisogni"; Principio 2.8: "Limiti temporali: l'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali." (v. fascicolo di primo grado, allegato 1 alla memoria 23.9.2014 dell'appellante)

**2** Articolo di giornale relativo all'acquisto della villa

**3** Si tratta dei contratti di compravendita degli immobili

**4** Doc. 6 nel fascicolo di parte appellante

**5** Doc. 8 prodotto dall'appellante

**6** Basti considerare: Palazzo Borromini, sito nel Centro direzionale Milano 2, acquistato nel 2004 dalla Finanziaria Il Poggio s.r.l., società unipersonale, è costituito da sette piani in elevazione destinati a uffici oltre alla terrazza di copertura e all'ottavo piano e due piani sotterranei adibiti ad aree commerciali e servizi, il tutto censito al Catasto fabbricati di Segrate con la indicazione di 11 mappali, oltre proprietà di parti comuni e 30 posti auto. Palazzo Canova, nel medesimo centro Direzionale di Milano 2, acquistato nel 2009, è costituito da otto piani sovrastanti, oltre lastrico e locali tecnici al nono piano (17 mappali), oltre 70 posti auto, 5 unità immobiliari ad uso magazzino.

**7** V. doc. 9 prodotto dall'appellante con comparsa 31.7.2017

**8** Per la verità si è indicato quale parametro il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e

che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (Cass. sent. N. 16598/2013); ovvero un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto durante il matrimonio (Cass. sent. N. 3398/2013). Va anche ricordata l'ordinanza 19339/16 della sesta sezione della Suprema Corte che, pur facendo ancora riferimento al tenore di vita quale parametro cui rapportare la valutazione dell'an debeat, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità dell'interpretazione che la costante giurisprudenza aveva fino allora dato dell'art. 5 c. 6, eccezione proposta dal ricorrente - che evidenziava come la predetta interpretazione avesse creato una sorta di "rendita di posizione" del coniuge più debole, perpetrando un non più giustificato vincolo economico tra ex coniugi - ha posto in luce che "...la questione appare infondata alla luce della recente sentenza (n. 11/15) della Corte Costituzionale secondo cui è manifestamente infondata la censura di incostituzionalità alla giurisprudenza di legittimità ricostruita su una pretesa linea interpretativa che qualificherebbe l'assegno divorzile come un mezzo per garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti secondo la Corte Costituzionale l'ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione dell'assegno divorzile. Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso) ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla.".

**9** ..se non nel successivo comma 9 dell'art. 5, ma a tutt'altri fini e dunque non si condivide il richiamo di tale disposizione da parte dell'appellata e anche da parte del Tribunale di Udine al fine di rafforzare il proprio ragionamento secondo cui il riferimento al parametro del tenore di vita dovrebbe essere preferito rispetto a quello della autosufficienza economica.